

ACCORDO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990

TRA

Struttura di Missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento delle infrastrutture idriche (di seguito Struttura di Missione), nella persona del **Commissario Straordinario Nazionale** per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (di seguito Commissario), Nicola Dell'Acqua, nato a il che interviene nel presente accordo in esecuzione del DPCM 4 maggio 2023, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 13 giugno 2023, n. 68

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA), C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008 - con sede legale in Roma, Via della Navicella 2-4 rappresentato da Mario Pezzotti, nato a il che interviene nel presente atto nella sua qualità di Commissario straordinario ed autorizzato alla stipula del presente Accordo

E

Consiglio nazionale dottori agronomi e dottori forestali (di seguito "CONAF")- C.F. 80247570585 - con sede legale in via Po' 22, 00198 Roma, rappresentato da Mauro Uniformi, nato a il che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente ed autorizzato alla stipula del presente Accordo;

Premesso che

- con DPCM 9 agosto 2023 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 303, la Struttura di Missione, alle dirette dipendenze del Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 13 giugno 2023, n. 68;
- l'articolo 1 del citato DPCM 9 agosto 2023 ha disposto che la Struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario ovvero il trentesimo giorno successivo al giuramento del nuovo Governo, ove non confermata;
- il dott. Nicola Dell'Acqua è stato nominato Commissario con DPCM 4 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti con il n. 28303;

- le disposizioni contenute al citato articolo 3 del D.L. n. 39/2023 hanno assegnato al Commissario, tra gli altri, il compito di provvedere
 - all'acquisizione dei dati di monitoraggio sullo stato di severità idrica su scala nazionale, sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché sullo stato di attuazione dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi;
 - all'acquisizione da parte delle autorità concedenti, del censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione;
 - alla realizzazione prioritaria degli interventi urgenti individuati dalla Cabina di Regia di cui all'articolo 1 del citato DL n. 39/2023 (di seguito Cabina di regia), oltre che di verifica della funzionalità degli invasi, anche fuori esercizio temporaneo, per un eventuale ripristino della condizione di normalità;
- il Commissario ha provveduto ad una prima attività ricognitiva delle informazioni relative allo stato di severità idrica su scala nazionale, nonché allo stato dell'arte relativamente ai grandi invasi con il supporto delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito Autorità di bacino distrettuale), contenuta nella Relazione presentata alla Cabina di regia;
- per l'attuazione dei compiti assegnati al Commissario, di cui ai punti precedenti, possono essere utilmente valorizzate le competenze scientifiche del CREA e le valutazioni di carattere agronomico e forestale anche mediante studi, rilevazioni, progetti, e perizie;
- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- il CREA ha realizzato e gestisce il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura), finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle informazioni relative all'uso irriguo dell'acqua, che costituisce lo strumento unico di riferimento per il settore irriguo a servizio di tutte le Amministrazioni ed Enti competenti come definito dal DM MIPAAF del 31/07/2015;
- nell'ambito dell'Accordo di cooperazione tra MASAF e CREA è stata sviluppata la banca dati DANIA (Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente) che contiene la ricognizione degli interventi attuati dagli Enti irrigui, programmati e finanziati, avente finalità prettamente irrigua (comprendendo anche invasi con funzione multi-obiettivo) oppure a carattere ambientale di difesa del territorio e del potenziale produttivo agricolo da fenomeni di dissesto;
- DANIA, congiuntamente al webGIS SIGRIAN, è uno strumento di supporto nella programmazione degli interventi finalizzati alla riduzione dei rischi in agricoltura, sia in relazione alla scarsità idrica sia legati ai fenomeni di dissesto;
- rientrano tra le competenze degli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Legge 7 gennaio 1976, art. 2 c. b) *"lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario ..."*
- il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF) ha nel proprio Ordinamento i compiti di coordinamento e promozione

delle attività dei Consigli degli Ordini territoriali tese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti (Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i., art. 26);

- l'Ordine, essendo Soggetto rappresentativo degli specifici professionisti italiani, direttamente o per il tramite dei propri organi Regionali e Provinciali, può rendere disponibili gli elenchi dei propri iscritti per l'identificazione, da parte del Commissario, di consulenti locali con elevata conoscenza del territorio e delle sue problematiche, acquisita anche attraverso la partecipazione a percorsi formativi specifici;
- la Struttura di missione, nella persona del Commissario, e l'Ordine hanno manifestato interesse reciproco nell'attivare e sostenere una specifica collaborazione nel campo degli interventi legati al contenimento della crisi idrica nazionale, attraverso la partecipazione attiva di professionisti.
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
 - i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;
 - i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

- è interesse delle Parti collaborare al presente accordo in quanto si intende addivenire alla definizione in prima istanza di una metodologia per la valutazione dei consumi idrici per uso irriguo quale strumento di supporto, da condividere con le Autorità di bacino distrettuale, per l'elaborazione dei bilanci idrici a scala distrettuale o di sub distretto e, successivamente all'analisi degli impatti economici ed agronomici di previsione nell'ipotesi di variazione delle risorse e dei fabbisogni idrici.

Tutto ciò premesso

la Struttura di missione, il CREA e il CONAF, di seguito denominate anche "le Parti",
convengono e stipulano quanto di seguito:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Finalità dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 è la realizzazione di attività tecnico scientifiche di interesse comune al fine di addivenire alla definizione di una metodologia per la valutazione dei consumi idrici per uso irriguo quale strumento di supporto, da condividere con le Autorità di bacino distrettuale, per l'elaborazione dei bilanci idrici a scala distrettuale o di sub distretto, all'analisi degli impatti economici ed allo studio degli interventi in scenari alternativi.

Art. 2 - Obiettivi specifici

Le Parti concordano di collaborare senza vincolo di esclusività per il conseguimento degli obiettivi descritti al precedente articolo.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, le Parti prevedono l'eventuale stesura di accordi attuativi, che saranno sottoscritti dai rispettivi rappresentanti. Gli accordi attuativi includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Le parti hanno la facoltà di redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art.3 – Impegni delle parti

CREA e CONAF si impegnano

- ad elaborare una proposta metodologica per la valutazione dei consumi idrici per uso irriguo a scala di bacino anche avvalendosi degli studi e della collaborazione di altri soggetti pubblici in relazione alla specificità delle competenze e conoscenze entro **30 giorni** dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- ad apportare eventuali modifiche e integrazioni che verranno richieste dalla Struttura di missione a seguito della valutazione della proposta presentata entro il termine di **20 giorni** dalla data di comunicazione della relativa richiesta;
- a collaborare con la Struttura di missione nella fase successiva di implementazione sperimentale nell'ambito della elaborazione del bilancio idrico a supporto delle Autorità di bacino distrettuale.

All'esito della valutazione, delle eventuali modifiche e integrazioni, nonché della fase di implementazione sperimentale la Struttura di missione si impegna ad approvare la versione finale della proposta.

CREA e CONAF si impegnano, altresì ad elaborare scenari di impatto economico sul settore agricolo sulla base della disponibilità della risorsa idrica ovvero delle infrastrutture idriche che ne garantiscano il prelievo, della variazione di idroesigenza delle tipologie colturali, nonché della redditività delle superficie agricole.

La Struttura di Missione si impegna a mettere a disposizione i dati e le informazioni in possesso, nonché a richiedere l'accesso a banche dati di altri Enti, se necessario, per le finalità dell'Accordo e a favorire lo scambio degli stessi da parte delle Autorità di bacino distrettuale.

Le Parti si impegnano a:

- contribuire a valorizzare i risultati che saranno progressivamente raggiunti nel corso della ricerca;
- divulgare e valorizzare in collaborazione i risultati ottenuti dal presente Accordo.

ART. 4 Durata dell'accordo, modifiche e recesso

Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del DPCM 9 agosto 2023, citato in premessa, la durata prevista del presente Accordo è di dodici mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. È escluso il tacito rinnovo. Ogni eventuale modifica deve essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi scritti, ed-entra in vigore solo dopo la sottoscrizione di entrambe le Parti del suddetto atto aggiuntivo.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo mediante comunicazione con preavviso di almeno quattro mesi da inviarsi tramite posta elettronica certificata ai responsabili del presente Accordo.

Per la Struttura di missione:

commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Per il CREA:

crea@pec.crea.gov.it

Per il CONAF:

protocollo@conafpec.it

Articolo 5 - Oneri

Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo.

Per la Struttura di missione e per il CREA non derivano oneri o spese di alcun genere.

Articolo 6 - Utilizzazione dei risultati e obblighi di riservatezza

I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo sono di proprietà comune della Struttura di missione, del CREA e del CONAF che ne convengono la piena libertà di utilizzazione, ciascuno per i propri scopi istituzionali previa comunicazione all'altra Parte. Le Parti si impegnano inoltre a estendere e valorizzare i risultati ottenuti col presente Accordo in iniziative a livello locale, nazionale e internazionale al fine di perseguire politiche in materia di disabilità, secondo i propri compiti istituzionali e tecnico-scientifici di interesse. Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività di Ricerca non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali. In qualsiasi comunicazione riguardante l'oggetto del presente accordo dovrà essere esplicitato il riferimento alla Struttura di missione, al CREA e al CONAF.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 2, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali EU-GDPR 2016/679.

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 8 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti.

Art. 9 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico delle Parti.

Agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 642/1972 ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Struttura di missione
Dott. Nicola Dell'Acqua
Commissario straordinario

Per il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)
Prof. Mario Pezzotti
Commissario straordinario

Per il
CONAF
dott. Mauro Uniformi
Presidente